

## ***Il senso di stare insieme Figlie e figli minori di madri in galera***

*Enrichetta Vilella<sup>1</sup>*

**Sommario** :1. *Le relazioni affettive e le relazioni “intime”*.- 2. *Diritto o premio*.- 3. *I progetti sulla genitorialità*.- 4. *Le Unità Abitative*.

### ***1. Le relazioni affettive e le relazioni “intime”***

È possibile uscire da una crisi irrisolvibile con proposte già insite in alcuni tentativi di riforme, di solito gettate lì, indifferenti le une alle altre, avulse dalla vita quotidiana che si consuma tra le pareti dei penitenziari?

Le parole si sa, sono importanti, le parole che chiamano per nome, determinano l'importanza di ciò che chiamano.

Eppure, si continua a dire:

- *pena*, a dispetto del plurale che si legge nella Carta costituzionale,
- *penitenziario*, come se ancora si debbano formare penitenti,
- *rieducazione*, per chi non merita altro che tornare tabula rasa,
- *detenuto*, nell'invisibilità delle detenute,
- *comunità esterna*, ma si chiudono sempre di più i cancelli,
- *punire e premiare*, per addestrare piuttosto che educare.

L'elenco sarebbe lungo, scrivo quindi i tre puntini ... per arrivare direttamente al tema delle relazioni affettive e delle relazioni “intime” (“sessuali” è termine da vocabolario di fuori) , dopo avere richiamato il finale di una delle Favole al telefono di Gianni Rodari, “Giacomo di cristallo”:

*“Il tiranno fece arrestare Giacomo di cristallo e ordinò di gettarlo nella più buia prigione. Ma allora successe una cosa straordinaria. I muri della cella in cui Giacomo era stato rinchiuso diventarono trasparenti, e dopo di loro anche i muri del carcere, e infine anche le mura esterne. La gente che passava accanto alla prigione vedeva Giacomo seduto sul suo sgabello, come se anche la prigione fosse di cristallo, e continuava a leggere i suoi pensieri. Di notte la prigione spandeva intorno una grande luce e il tiranno nel suo palazzo faceva tirare tutte le tende per non vederla, ma non riusciva ugualmente a dormire. Giacomo di cristallo, anche in catene, era più forte di lui, perché la verità è più forte di*

---

<sup>1</sup> Enrichetta Vilella, già capo area giuridico-pedagogica della Casa Circondariale di Pesaro.

*qualsiasi cosa, più luminosa del giorno, più terribile di un uragano.”*  
Poesia!

Più prosaicamente, arrivandoci con una mossa del cavallo, Vincenzo Guagliardo, nel suo *Dei dolori e delle pene*<sup>2</sup>, scrive che in carcere il divieto di amare è un simbolo, che “funziona rispetto alla struttura come carcere nel carcere, come istituzione invisibile che guida quella visibile”.

Decreti legislativi, Leggi e persino Circolari amministrative, solitamente all’insegna del bisogno di affrontare l’emergenza, si sono susseguiti, accavallati, integrati, modificati reciprocamente nel tempo, creando quello stato di confusione utile solo a un sistema che non ha alcuna intenzione di riformarsi.

Ebbene, il diritto dei minori a stare con la madre e il diritto al rapporto intimo con il partner, navigano in queste acque, in balia delle correnti marine e del vento.

Il dibattito ha ripreso vivacità dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 10 /2024<sup>3</sup> che, a sua volta, ha spinto l’Amministrazione Penitenziaria, in attesa di determinazioni da parte del potere legislativo, a diramare la Circolare dell’11.04.2025<sup>4</sup>, interventi cui deve aggiungersi il c.d. Decreto sicurezza. Un’ottima occasione per cercare di evitare di far scivolare nel cassetto dell’emergenza un tema di grande rilevanza, che attraversa trasversalmente il senso del nostro stare insieme, e proverò qui ad affrontarlo, per quanto nelle mie competenze, evidenziando in modo sintetico:

- gli inciampi sui confini tra diritto e premialità,
- lo sforzo della progettazione sulla genitorialità in un contesto di strutture e ordinamenti non propriamente conformi,
- la possibilità di un cambiamento sistemico, che si può già intravedere nel percorso avviato.

## **2. Diritto o premio**

La sentenza della Corte costituzionale n. 10 /2024 si conclude con la dichiarazione di illegittimità dell’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento

<sup>2</sup> Vincenzo Guagliardo *Dei dolori e delle pene*, SENSIBILI ALLE FOGLIE, Tivoli, ottobre 1997.

<sup>3</sup> Sentenza n. 10 /2024 [Corte Costituzionale - Sito ufficiale](#)

<sup>4</sup> Circolare 11.4.2025 - “Prime linee guida per i Signori Provveditori, i Direttori e i Comandanti di Reparto” [Ministero della giustizia | Pubblicazioni, studi, ricerche](#)

dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.

Perché il diritto di cui trattasi sia riconosciuto, afferma la Corte, si deve tener conto del comportamento della persona. Bene, il punto è che “comportamento” è concetto che spazia in un ambito ben più ampio di quello che fa riferimento ad aggettivazioni, quali corretto vs scorretto, e utilizzare l'una e l'altra accezione in modo indifferente crea problemi non lievi a chi ha la responsabilità di stilare relazioni di osservazione e/o di sintesi, comprendendo un ampio spettro di variabili che caratterizzano i comportamenti umani.

Nella sentenza la Corte riconosce la legittimità dell'osservazione del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, secondo il quale la questione dell'affettività del detenuto non può essere risolta mediante l'istituto dei permessi premio, in quanto sarebbe improprio subordinare ad una logica premiale l'esercizio di un diritto fondamentale. Laddove, però, il magistrato prospetta come ostative ai colloqui intimi unicamente “ragioni di sicurezza”, la Corte sostiene che possono rilevare in senso ostativo...anche irregolarità della condotta e precedenti disciplinari, da leggere sicuramente alla luce del successivo periodo in una valutazione complessiva che appartiene in prima battuta all'amministrazione e in secondo luogo al magistrato di sorveglianza, che fa riferimento proprio al comportamento non ridotto alla sola correttezza/scorrettezza rispetto al regime disciplinare interno.

Nella successiva Circolare GDAP dell'11.04.2025 si sottolinea che nel 2024, 22.547 detenuti hanno effettuato colloqui in presenza con coniugi e conviventi “more uxorio”, di cui 1.659 hanno usufruito almeno di un permesso premio nell'anno di riferimento, e 3.976 hanno commesso almeno una infrazione disciplinare che è stata sanzionata dal consiglio di disciplina. Totale 16912.

Credo si possa facilmente dedurre che il diritto di che trattasi si riconosca laddove non si fruisce di permessi premio ex art. 30 ter O.P. e se non si è puniti, anche una sola volta, dal Consiglio di disciplina. Ergo, non si riconosce il diritto fondamentale all'affettività, ma una sorta di diritto a essere premiati.

### **3. I progetti sulla genitorialità**

Le sollecitazioni per implementare progetti sulla genitorialità, conobbero un momento di gloria con la circolare GDAP del 23 aprile 2018, “Attività degli Istituti penitenziari per la tutela della genitorialità della persona detenuta”, a firma dell'allora Capo del Dipartimento, dott. Santi Consolo. Nella lettera introduttiva, Consolo sottolinea, opportunamente, il fatto che la Raccomandazione Rec (2018)5 del

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.<sup>5</sup>..ha fatto propri i principi del Protocollo di Intesa italiano tra il Ministro di Giustizia, l'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e l'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus, firmato in data 21 marzo 2014 e rinnovato nel mese di settembre del 2016. Nella Raccomandazione si legge in premessa che “il carcere non è ambiente salutare per i minori” e che “il contatto tra figli e genitori detenuti può avere un impatto positivo sul minore, sul genitore detenuto, sul personale e sull'ambiente penitenziario e in definitiva anche sulla società in generale”.

Progetti di respiro nazionale e/o locale furono avviati nelle carceri dopo la citata Raccomandazione. Nell'ambito del territorio marchigiano, posso testimoniare la validità dei progetti implementati presso la Casa Circondariale di Pesaro, che hanno visto la partecipazione delle famiglie (detenute/i, figlie/i, coniugi e anche nonne e nonni), con spazi e tempi che non si accavallavano a spazi e tempi dei colloqui previsti dall'O.P. I progetti, tutti rivolti sia alle detenute che ai detenuti, realizzati in collaborazione con Istituzioni, Associazioni impegnate nel sociale, Rete delle Biblioteche comunali, Coop. Polo9, Ass.TOCS, Ass. Liberamusica, Ass. Casa Paci, sono:

\* Nati per leggere,

con famiglie nella biblioteca dell'istituto, per una lettura di relazione, gli adulti leggono ad alta voce, i figli ascoltano e interagiscono;

\* Giocando,

sul palco della sala teatro o nella sala polivalente, la magia della clownerie, l'arte terapeutica del ridere, la pratica del riconoscere e donare i propri difetti e problemi, dividerli con una risata, imparare a farne virtù;

\*Liberamusica,

nella sala teatro, la musica quale strumento di cambiamento sociale, che crea ascolto, relazione, crescita personale e senso di comunità, esperienza educativa, inclusiva e trasformativa

\*I due progetti - Genitori itineranti ed Equilibrarsi

nelle sale polivalenti, nelle aree verdi dell'Istituto e all'esterno presso la sede dell'Associazione, entrambi finalizzati al sostegno concreto ai nuclei familiari in situazioni problematiche, condizioni di separazione, uno spazio protetto (dentro-fuori) per ricostruire la relazione tra genitori e figli, spazi per l'inclusione e l'equilibrio dei legami familiari

---

<sup>5</sup>[Raccomandazione CM/Rec\(2018\)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri riguardanti i bambini con genitori incarcerati](#)

#### 4. Le Unità Abitative

E se tutto ciò si svolgesse nei luoghi della restituzione sociale, della responsabilità condivisa, della giustizia di Comunità?

Come ho già avuto modo di scrivere su questa Rivista, a disposizione per la sperimentazione di una seria volontà riformatrice potrebbe esserci il 100% della popolazione detenuta femminile<sup>6</sup>. Per limitarci al tema qui trattato, ipotizziamo, sulla base della nostra normativa, davvero avanzata sulla carta, che

- sia scontato l'impegno istituzionale e di comunità di offrire alle donne madri di figlie/i minorenni e/o incinte, imputate o condannate, *misure di supporto sociale, pedagogico e psicologico; accesso all'istruzione obbligatoria per i figli; conservazione del posto di lavoro; accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo; reinserimento sociale e l'integrazione e inclusione nella realtà sociale;*<sup>7</sup>

- si sia presa consapevolezza che il regime penitenziario abbia ormai esaurito, e non proprio ben assolto, il suo compito di proteggere la persona condannata dal pubblico ludibrio, dalle pene corporali fino alla condanna a morte;

- si riconosca il capovolgimento di paradigma, dall'attenzione esclusiva sul reo all'attenzione da rivolgere, almeno in egual misura, alle vittime, dall'isolamento sociale al coinvolgimento della Società, proposto dalla c.d. Riforma Cartabia<sup>8</sup>, come il più adeguato alveo di giustizia applicata, ai fini di un cambiamento di senso della vita di Comunità.

Ebbene, a un passo dalle linee guida dell'aprile 2025, alle quali rimando, specie per quanto attiene alla descrizione degli spazi, dei loro arredi, della loro gestione e alla forma di controllo da parte della Polizia penitenziaria, e attraversando la soglia degli ICAM<sup>9</sup> verso l'esterno, sarebbe davvero tanto impraticabile la via degli investimenti dei fondi a

---

6 XXII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione: al 31 marzo 2025 le donne detenute erano 2703, il 4,3% della popolazione detenuta (percentuale stabile negli anni)

7 Si consideri che sono qui riportati gli impegni previsti dalla L 131/2026, c.d. "Liberi di scegliere", vigente dal 9.08.2026, punto d'arrivo (e di partenza per ulteriori possibili sviluppi) di un grande lavoro sul campo avviato dal Presidente del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, Roberto Di Bella. Si può essere d'accordo o meno, quello che si vuole qui sottolineare è che questo lavoro cominciato nel 2012, ha reso possibile il riconoscimento da parte del Ministero della Giustizia prima (Protocollo d'intesa firmato nel 2018) e del legislatore poi, di una modalità altra di affrontare il tema della sicurezza, pur in un ambito difficile come quello della criminalità mafiosa: offrire ai figli dei genitori condannati per associazione di tipo mafioso, la possibilità di cambiare vita, per loro scelta e col sostegno della Comunità tutta.

8 V. d.lgs. 249/2022 – d.lgs. 150/2022

9 Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri

disposizione della Giustizia, a favore di *unità abitative* (come denominate dalla sentenza 10/2025)?

*Unità abitative* che possano riproporre un ambiente di tipo familiare dove le donne, imputate e/o condannate, possano vivere con i figli minori o con tutto il nucleo familiare, laddove sia espressa la volontà informata del coniuge, convivente, parte dell'unione civile o persona con loro stabilmente convivente.

Ricordiamo che il DPCM 84/2015 già 11 anni orsono, trasferì, con lungimiranza, gli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità. Funzionari di Servizio Sociale e Funzionari Educativi, Pedagogisti, Psicologi, Poliziotte e Poliziotti Penitenziari a tale scopo formati in un'ottica di servizio interforze: sono questi i Professionisti chiamati a presidiare una giustizia di Comunità, con finalità socio-educative, di riparazione e anche, realmente e concretamente, di prevenzione.

Sarà pure una ultra-citata frase di Calamandrei, credo però che possa essere un ottimo esercizio tenerla sempre a mente, esprimerla, scriverla:

*“La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci tutto l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità<sup>10</sup>”.*

Proprio così: è necessario che la partecipazione attiva della Comunità su quel pezzo di carta soffi continuamente, con il respiro dell'impegno quotidiano e della responsabilità.

---

10 Piero Calamandrei – Discorso sulla Costituzione italiana pronunciato il 26 gennaio 1955